

# L'ERGONOMO NEI CANTIERI EDILI

**Disegno di Legge n°1047 del senatore Bastianoni. Il D.Lgs 626/94 mod. dal D.Lgs 242/96 dovrà essere integrato entro il 10 Aprile 2003. L'ergonomo e lo psicologo del lavoro, le nuove figure previste . L'ultimatum della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.**

di Salvatore Esposito\* e Annunziata Colesanti \*\*

Una nuova figura professionale si sta affacciando nella normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è l'ERGONOMO. La disciplina, ergonomia, è stata definita dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, come *“l'azione congiunta di certe discipline ingegneristiche per assicurare, tra l'uomo e il suo lavoro, il migliore mutuo adattamento al fine di accrescere il rendimento del lavoratore e di contribuire al suo benessere”*. Una più chiara definizione ( C.P. Odescalchi ,1970) indica nell'ergonomia *“una tecnica di procedure che, avvalendosi di rapporti interdisciplinari, studia i rapporti del sistema uomo-macchina-ambiente al fine di intercorrelarli in termini umani, adattando il lavoro alle esigenze psico-fisiche del lavoratore”*.

## **Il disegno di legge Bastianoni**

In questi ultimi tempi si sta incominciando a parlare con molta frequenza della figura dell'ergonomo , essendo stato presentato un disegno di legge ,d'iniziativa del senatore Bastianoni , che si pone come obiettivo quello di definire la qualità e la formazione di coloro che devono occuparsi della sicurezza e salute dei lavoratori. Tale disegno di Legge dovrebbe essere approvato entro il 10 Aprile 2003. Il “ padre “ di questo disegno di legge è il Senatore Carlo Smuraglia che lo presentò, nella passata legislatura, senza che mai arrivasse alle Camere. Oggi le probabilità che questo lavoro approdi alle Camere, sono molte perché la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dato l'ultimatum all'Italia affinché apporti le dovute “ integrazione” al D.Lgs 626/94 già modificato dal D.Lgs 242/96. Il disegno di legge in questione pertanto si inserisce nel quadro delle modificazioni al decreto 626/94, finalizzate a conferire alla normativa sulla sicurezza maggiore chiarezza ed applicabilità. In particolare intende disciplinare alcune figure professionali operanti nel campo della sicurezza, definendone le funzioni e i requisiti in modo inequivocabile rispetto a quanto fatto in passato. Le integrazioni da apportare al D.Lgs 626/94 ess.mm. sono relative alla definizione delle attitudini e delle capacità di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

## **L'ergonomo : professionalità e requisiti**

Le figure sulle quali la C.G.C.E.<sup>(1)</sup> ha chiesto di definire le loro attitudini e capacità professionali, sono: il R.S.P.P.<sup>(2)</sup>; il consulente per la sicurezza; l'ergonomo; il tecnico per la prevenzione nei luoghi di lavoro ; il medico competente e lo psicologo del lavoro.

La figura dell'ergonomo viene trattata nel disegno di legge Bastianoni , al Capo III e precisamente agli artt .9; 10; 11 ;12. L'art. 9 definisce l'ergonomo come *“ la persona competente a progettare e valutare i requisiti ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi e attività”*. L'ergonomo deve analizzare l'interazione tra le caratteristiche socio-culturali, mentali e fisiche dell'uomo e i microsistemi tecnologici con i quali deve operare, per cui è necessario che tale figura sia altamente qualificata. Se la legge di che trattasi verrà approvata,

successivamente , con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere definiti i “ *diplomi universitari, i corsi di laurea, le specializzazioni post-laurea o i dottorati di ricerca necessari per lo svolgimento dell’attività dell’ergonomo* “ . L’ergonomo, al fine di poter esercitare tale professione dovrà essere in possesso di idoneo accreditamento <sup>(3)</sup>, rilasciato dagli organismi e associazioni operanti nel campo dell’ergonomia. Tali organismi o associazioni, devono essere a loro volta , in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. L’art.10 sancisce che per l’esercizio alla professione, “ *l’ergonomo deve avere svolto due periodi di tirocinio, ciascuno dei quali della durata di un semestre, in ambiti di esperienza diversi l’uno dall’altro e sotto la supervisione di due ergonomi in possesso dell’accreditamento<sup>(3)</sup>* ”. In deroga a quanto stabilito dall’art.10, si legge all’art.12 ( Disposizioni transitorie ), “ *possono altresì richiedere l’accreditamento gli ergonomi che dimostrino di avere svolto la pratica professionale per almeno tre anni e abbiano seguito un corso di formazione di almeno trecentoventi ore ; nonché i laureati che abbiano seguito un corso di formazione della durata minima di un anno a tempo pieno, per un minimo di ottocento ore teoriche e il periodo di tirocinio di cui all’art.10* “ (innanzi menzionato).

I contenuti dei corsi di formazione di ergonomia , riportati nell’allegato B) del suddetto disegno di legge , sono :

1. *Principi ergonomici;*
2. *caratteristiche dell’uomo;*
3. *strumenti operativi;*
4. *relazioni uomo/tecnologia/organizzazione;*
5. *metodologie e pratiche di progettazione e intervento;*
6. *procedure di prevenzione e sicurezza;*
7. *principi giuridici e diritto dell’ergonomia;*
8. *aspetti deontologici e professionali.*

Con l’art.12 si chiude il Capo III relativo alla figura dell’ergonomo.

## **I danni provocati dai movimenti ripetitivi**

Come per la figura dell’ergonomo, così anche per le altre (citate , ma non trattate in questo articolo ), il disegno di legge in questione, si pone come obiettivo quello di definire quale debba essere il livello qualitativo e formativo delle figure professionali che devono occuparsi della sicurezza e della salute dei lavoratori .Il legislatore, già nel D.Lgs 626/94 e ss.mm. ha individuato all’art.3 che tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, vi sono il “*rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e delle definizioni dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo* “.

Il disegno di legge Bastianone, in un momento in cui si parla spesso di migliorare la qualità di vita dei lavoratori nei vari settori produttivi, cade come si suol dire, come il cacio sui maccheroni. Anche se alcuni lavori pesanti , oggi vengono effettuati dalle macchine, l’intervento ergonomico può portare certamente un incremento qualitativo soprattutto nel settore dell’edilizia . Infatti, in tale settore i lavoratori eseguono frequenti movimenti di sollevamenti pesanti in posizioni inadeguate ; quindi, la combinazione di movimenti ripetitivi, effettuati con velocità, forze eccessive e un portamento non corretto, possono causare danni detti appunto “da movimenti ripetitivi”. Infatti, se si usano in modo eccessivo le mani e le braccia, senza concedere loro pause, aumenta la probabilità che si generi qualche danno. I danni prodotti da movimenti ripetitivi sono:

**Tendinite** - si verifica quando i tendini sono infiammati e dolenti; i sintomi sono: dolore, gonfiore, ipersensibilità e debolezza di mani, gomiti e spalle. (fig. 1)

**Sindrome della cuffia dei rotatori** – si verifica quando uno o più dei quattro tendini della cuffia dei rotatori della spalla si infiamma; i sintomi sono: il dolore ed una limitazione dei movimenti della spalla.

**Tenosinovite** – si manifesta con gonfiore del tendine e della guaina che lo ricopre; i sintomi sono: gonfiore, ipersensibilità e dolore della mano o del braccio.

**Sindrome del canale carpale** – è causata da una eccessiva pressione sul nervo mediano al suo passaggio attraverso il polso; i sintomi sono: intorpidimento, formicolii, sensazioni dolorose e dolore vero e proprio, a livello del polso ( maggiormente di notte ).

**Epicondilite** – è dovuta all'infiammazione dei tendini del gomito ( chiamata anche “ gomito del tennista ”); i sintomi sono: dolore associato a gonfiore ed indebolimento. (fig. 2)

**Dito bianco** – si verifica quando i capillari delle dita sono danneggiati; i sintomi sono: pallore alle dita, intorpidimento, formicolii e la sensazione che il dito sia “ infuocato”.

Le cause che determinano tali danni, sono da ricercare soprattutto, nei ritmi di lavoro che possono subire accelerazioni fuori programma, per il bisogno di recuperare ritardi nella consegna dei lavori, o per l'esecuzione dei lavori in spazi scomodi e inappropriati. L'ergonomia nella fattispecie può certamente dare un notevole contributo al miglioramento delle condizioni in cui si trovano ad operare la maggior parte dei lavoratori.

## Formazione e informazione

Non bisogna dimenticare che nella fattispecie assume un fattore importante anche la formazione e l'informazione che il datore di lavoro deve dare a ciascun lavoratore . L'art.21 comma 1,lett. a) del D.Lgs 626/94 e ss.mm. in relazione alla informazione dei lavoratori, sancisce che “ *il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa generale*”. Il successivo articolo 22, al comma 1 ( modificato dal D.Lgs 242/96 ) , stabilisce che “ *il datore di lavoro assicura a ciascun*




Fig. 1 - Tendinite




Fig. 2 - Epicondilite:  
infiammazione dei tendini del  
gomito

*lavoratore ( ivi compresi i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato e quelli di cui alla Legge 18 Dicembre 1973), riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni*". Dalla esperienza personale acquisita in decenni di lavoro in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, possiamo certamente non "invidiare" il lavoro che l'ergonomo dovrà affrontare trovandosi ad operare in ambienti dove la cultura della sicurezza non è ancora approdata. Dobbiamo anche riconoscere che l'ergonomia dovrebbe essere uno strumento idoneo per affrontare e risolvere i problemi posturali e biomeccanici che comportano interazioni non corrette e non sempre valutate opportunamente tra il lavoratore e le varie attrezzature in relazione all'ambiente in cui si opera.

## **Conclusioni**

Il disegno di legge Bastianoni affronta il problema dell'individuazione di alcune figure professionali, nonché del loro livello qualitativo e formativo che i decreti legislativi 626/94 e 242/96 non hanno fino ad oggi definito. Tra le figure professionali trattate nel disegno di legge in questione, vi è per la prima volta l'ergonomo. Infatti il D.Lgs 626/94 ha affrontato i problemi ergonomici, ma non ha definito quali sono i soggetti che possono fregiarsi di tale qualifica. Pertanto, come stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, entro il 10 Aprile 2003, dovranno essere integrate nel D.Lgs 626/94 e ss.mm. quelle figure professionali di cui abbiamo fatto cenno all'inizio dell'articolo. Ci auguriamo che il disegno di legge n°1047 " Bastianoni " venga approvato affinché si possano finalmente disciplinare quelle figure professionali che operano nel campo della sicurezza sul lavoro. E' necessario comunque sottolineare che bisogna anche individuare gli strumenti necessari affinché, come abbiamo detto in precedenza, la cultura della sicurezza possa approdare in tutte le attività produttive per far sì che gli infortuni che si verificano sul lavoro, possano essere casuali e non causali.

\* Ispettore A.S. in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

\*\* Dirigente A.S. specialista in igiene e medicina preventiva

(1) Corte di Giustizia delle Comunità Europee

(2) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(3) E' stato fatto rilevare dall'avv:Ronaldo Dubini, di Milano, che gli organismi sono "accreditati" mentre le persone sono "certificate" per cui potrebbe essere necessario apportare al disegno di legge tale correzione, trattandosi di evidente errore concettuale.